



COMUNE DI SENNORI CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI

AREA SOCIALE

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE AL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITÀ 2026

PREMESSA

IL REIS – Reddito di inclusione sociale

La Regione Autonoma della Sardegna opera attivamente affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, residente nel territorio isolano, superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire l'emancipazione, l'autonomia economica e il diritto alla felicità della vita. Per raggiungere queste finalità, la Regione ha istituito il REIS, Reddito di Inclusione Sociale, in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini (legge regionale 2 agosto 2016, n. 18).

Il presente Avviso è disciplinato, oltre che dalla L.R. 18/2016, dalla L.R. del 08.05.2025 n. 12, art. 2, comma 27, dalla delibera della Giunta Regionale numero 30/55 del 5 giugno 2025 di approvazione definitiva della modifica delle Linee Guida REIS per il triennio 2024 - 2026. Il REIS è una misura di contrasto alla povertà che riconosce ai nuclei beneficiari un **budget di inclusione** che prevede un contributo economico mensile, erogato per 12 mesi, e un progetto di inclusione sociale e lavorativa. **Il REIS è incompatibile con il beneficio dell'Assegno di inclusione (ADI)** di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85 recante: "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", salvo quanto disposto all'articolo 1.6 delle linee guida in vigore.

Il REIS è compatibile con il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Il REIS è compatibile con l'Assegno Unico Universale (AUU).

Il REIS è compatibile con ogni altra forma di aiuto e supporto erogato a livello nazionale e regionale.

Art. 1 – Nuclei beneficiari

Possono presentare domanda di accesso al REIS i nuclei familiari, anche formati da un unico componente, come definiti ai fini ISEE ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati.

1.1 Requisiti di residenza

Possono presentare domanda di accesso al REIS i nuclei familiari, anche formati da un unico componente, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno 6 mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione Sardegna. Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per 24 mesi.

Non possono accedere al REIS i nuclei che risiedono o sono ospitati presso strutture con costi a totale carico delle Pubbliche Amministrazioni. In caso di nuclei familiari con componenti presenti nell'Attestazione ISEE ma ospitati presso strutture con costi a totale carico delle Pubbliche Amministrazioni, verrà considerato il nucleo senza il componente effettivamente non convivente con l'elaborazione di una Attestazione ISEE aggiornata priva del medesimo componente.

L'attestazione ISEE (e i corrispondenti calcolo ISR e ISRE) potrebbe prevedere la presenza di familiari non conviventi anche residenti in altri comuni. In tal caso sarà necessario presentare un'unica domanda presso il Comune di residenza del nucleo di provenienza.

1.2 - Capacità reddituale

I nuclei richiedenti devono avere un'attestazione ISEE vigente alla data di presentazione della domanda, con un valore **ISRE**, come definito ai fini ISEE, non superiore a €. 6.500,00.

NB L'ISRE è calcolato sulla base della formula ISR (indicatore della situazione reddituale) diviso la scala di equivalenza comprensiva delle maggiorazioni.

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO	Somma dei redditi dei componenti del nucleo	Euro	+ 5.529,00
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo	Euro	- 394,00
	Indicatore Situazione Reddituale (ISR)	Euro	5.135,00
	Patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 15,00
	Detrazione patrimonio mobiliare	Euro	- 15,00
	Patrimonio immobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazione patrimonio immobiliare	Euro	- 0,00
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	Euro	0,00
	Indicatore Situazione Economica (ISE)	Euro	5.135,00
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo		2,46
	Eventuali maggiorazioni applicate		0,50
	Valore della scala di equivalenza		2,96

Auto-verifica del requisito ISRE

Al fine di un'auto verifica del requisito, è sufficiente dividere il valore dell'ISR, indicato nel frontespizio dell'attestazione ISEE, per il valore della scala di equivalenza comprensiva delle maggiorazioni.

Nell'esempio del riquadro, l'ISR è pari a €.5.135,00, la scala di equivalenza comprensiva delle maggiorazioni è pari a 2,96. L'ISRE è, pertanto, pari a €.5.135,00 diviso 2,96, corrispondente a €.1.734,79. Essendo inferiore a 6500 euro, la famiglia ha diritto a richiedere il REIS 2026.

In caso di presenza di soggetti minorenni nel nucleo si fa riferimento all'ISRE definito all'interno di ISEE minori. E' ammesso il valore ISRE elaborato anche da ISEE corrente. I nuclei familiari dovranno attestare che la loro capacità reddituale dopo l'annualità di elaborazione, non ha subito

variazioni migliorative a seguito di nuovi introiti da lavori o pensioni tali da far superare il valore ISR e ISRE di ammissione.

1.3 - Disponibilità patrimoniali immobiliari

I nuclei familiari richiedenti devono avere un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE (Quadro FC3), diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di €.40.000,00 al netto della quota capitale residua del mutuo.

Auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali immobiliari

Al fine di una auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali immobiliari, è sufficiente consultare la DSU al Quadro FC3, come sotto riportato e sommare i valori senza considerare la casa di principale abitazione (nell'esempio, pari a euro 27.330,00).

Dai valori si sottrae l'eventuale quota capitale residua del mutuo (nell'esempio, pari a zero).

Nell'esempio del riquadro, il valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE (Quadro FC3), diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000, calcolato al netto della quota capitale residua del mutuo è pari a euro 154,00.

Essendo inferiore a €. 40.000,00, la famiglia ha diritto a richiedere il REIS.

1.4 - Disponibilità patrimoniali mobiliari

I nuclei familiari richiedenti devono avere un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE (al netto delle detrazioni) non superiore a una soglia di €.8.000,00.

Auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali mobiliari

Al fine di una auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali mobiliari, è sufficiente consultare il frontespizio dell'Attestazione ISEE e sottrarre dal valore del Patrimonio mobiliare del nucleo le detrazioni patrimonio mobiliare. Nel caso in esempio, il valore del patrimonio immobiliare è azzerato dal valore delle detrazioni.

1.5 Requisiti di disponibilità di beni durevoli

Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente. Nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione.

Art. 2 – Domanda di ammissione

La domanda di accesso al REIS per l'annualità 2026 deve essere presentata in formato cartaceo o online dalla data di pubblicazione dell'Avviso al 30/04/2026 ore 13:00.

La domanda di accesso al REIS deve essere preceduta dalla presentazione della domanda di Assegno di inclusione (ADI), nel caso in cui il nucleo richiedente possieda i requisiti di accesso alla Misura nazionale. All'atto della presentazione della domanda REIS i nuclei con componenti in condizione di disoccupazione, di età compresa tra i 18 e i 60 anni non compiuti, con ISEE non superiore a euro 10.140 dovranno dichiarare, qualora non avessero già fatto la richiesta, di essere a conoscenza che in sede di presa in carico da parte del servizio sociale potrà essere richiesta la domanda di SFL per i componenti del nucleo rientranti in tale casistica e di dare fin d'ora l'assenso. In caso di nuclei con componenti di minore età o di età inferiore a 21 anni, la domanda di accesso al REIS è condizionata alla preventiva presentazione della domanda di Assegno Unico Universale (AUU) o all'esserne già beneficiari.

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, rispetto ai requisiti auto dichiarati in sede di domanda.

Tutte le istanze, in possesso dei suddetti requisiti, verranno ammesse alla graduatoria. I nuclei in attesa di esito di ammissione all'ADI verranno collocati in graduatoria con riserva, in attesa del definitivo esito di ammissione alla Misura nazionale.

Art. 3 – Graduatoria di ammissione

Tutti i nuclei in possesso dei requisiti definiti ai punti precedenti saranno posti in graduatoria sulla base del valore crescente dell'ISRE, calcolato secondo la formula ISR diviso la scala di equivalenza, comprensiva delle maggiorazioni.

In caso di parità di valore ISRE verrà data priorità ai valori ISEE inferiore; in caso di ulteriore parità verrà data priorità al maggior valore della scala di equivalenza comprensiva delle maggiorazioni. La graduatoria comunale, approvata con atto determinativo della/del Responsabile dell'Area Sociale, sarà resa pubblica mediante pubblicazione nel sito del Comune di Sennori all'indirizzo www.comune.sennori.ss.it nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR 2016/679 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati) e del D.lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria. Se entro tali termini non pervengano ricorsi, la graduatoria assume carattere definitivo.

Art. 4 – Budget di inclusione

A ciascun nucleo ammesso nella graduatoria REIS è assegnato un budget annuo di inclusione, il cui valore è così definito:

- euro 6.500 meno valore ISRE) moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE, comprensivo delle maggiorazioni.

Il budget d'inclusione non potrà avere un valore inferiore di 600,00 euro annui; pertanto in tutti i casi inferiori di questa somma verrà aumentato al valore minimo.

Auto-verifica del budget di inclusione

Nel caso esposto ai punti precedenti, con ISR pari a €5.135,00, una scala di equivalenza di 2,96 e ISRE pari a €1.734,79 il budget di inclusione è calcolato secondo la formula:

€6.500,00 - €1.734,79 = €4.265,20 x 2,96 = €14.105,00. Il budget di inclusione sarà quindi di €14.105,00 annui.

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO	Somma dei redditi dei componenti del nucleo	Euro	+ 5.529,00
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo	Euro	- 394,00
	Indicatore Situazione Reddituale (ISR)	Euro	5.135,00
	Patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 15,00
	Detrazione patrimonio mobiliare	Euro	- 15,00
	Patrimonio immobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazione patrimonio immobiliare	Euro	- 0,00
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	Euro	0,00
	Indicatore Situazione Economica (ISE)	Euro	5.135,00
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo		2,46
	Eventuali maggiorazioni applicate		0,50
	Valore della scala di equivalenza		2,96

Art 5 – Fabbisogno Comunale e Regionale

Il valore complessivo dei budget di inclusione di tutti i nuclei ammessi in graduatoria rappresenta il fabbisogno finanziario comunale che verrà comunicato alla Regione Sardegna entro il 15/06/2026.

La Regione determinerà il fabbisogno complessivo richiesto da tutti i Comuni.

Nel caso in cui le risorse stanziare nel bilancio regionale non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno comunicato dai Comuni, le risorse verranno assegnate secondo l'incidenza percentuale del fabbisogno di ciascun Comune richiedente, ponderato sulla base dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSm) calcolato dall'ISTAT, sul totale del fabbisogno "ponderato" complessivo di tutti i Comuni, determinato sul valore delle risorse effettivamente stanziare secondo la formula:

- Budget assegnato al Comune Y = (Stanziamento regionale) diviso (Fabbisogno regionale "ponderato") moltiplicato (Fabbisogno Comune "ponderato" Y).

Dove il fabbisogno ponderato di ciascun Comune è dato dalla formula = (fabbisogno Comune Y) moltiplicato (IVSm)

Art. 6 – Ammissione al REIS

Il budget di inclusione è assegnato, a tutti i nuclei beneficiari ammessi, in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria assegnata dalla Regione, come descritto al punto precedente.

Nel caso in cui la Regione assegni somme pari all'intero fabbisogno comunale, tutti i nuclei verranno definitivamente ammessi alla misura.

In caso di trasferimenti inferiori al fabbisogno comunale, ci sarà una riduzione degli effettivi beneficiari della misura fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

All'atto dell'attribuzione delle risorse finanziarie da parte della Regione a favore del Comune, verrà comunicata la somma destinata come sola componente finanziaria e quella come componente progetto.

Art. 7 – Progetto di inclusione

In ordine di graduatoria e nel limite delle somme disponibili, il Servizio sociale professionale comunale, anche laddove rafforzato dalla gestione associata a livello di Ambito PLUS, convoca i nuclei familiari beneficiari per l'elaborazione del Progetto di inclusione.

Con la presa in carico il Servizio sociale in collaborazione con il cittadino e in accordo con il CPI valuta la presentazione della domanda di Supporto Formazione Lavoro per i componenti del nucleo aventi i requisiti, al fine di rafforzare la componente d'inclusione attiva del progetto.

Qualora il progetto d'inclusione preveda interventi integrati o particolarmente complessi , la sua predisposizione è in capo all'equipe multidisciplinare designata dai Comuni, o , ove sussistano le condizioni, in Ambito Plus.

Il progetto è predisposto in collaborazione con altre figure professionali, anche in rappresentanza di Istituzioni Pubbliche dei settori della salute, dell'istruzione, della formazione e delle politiche del lavoro, degli Enti del Terzo Settore e degli Enti di natura caritativa.

Per quei nuclei che diventano percettori ADI, in corso di fruizione REIS, l'erogazione della componente finanziaria del budget d'inclusione sarà immediatamente interrotta.

Art. 8 – Componente finanziaria e componente progettuale

Il budget d'inclusione che coinvolge l'intero nucleo familiare è formato da una componente finanziaria ed una progettuale, rappresentata da interventi di natura assistenziale ed a favore dell'inclusione sociale e lavorativa.

Il valore del contributo economico è pari al 70% del valore complessivo del budget di inclusione, ma non può in nessun caso superare la somma mensile di €. 1.191,00 per famiglia (14.292,00 annuali).

Se la componente progettuale è inferiore ai 960,00 euro annui, la stessa potrà essere erogata come componente economica.

La componente finanziaria, individuata al momento del riconoscimento del diritto, verrà erogata per 12 mensilità a partire dal mese luglio 2026 e fino a al mese di giugno 2027.

Il beneficio viene erogato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente.

La quota progettuale è pari al 30% del valore complessivo del budget di inclusione.

Premio scuola

In presenza di famiglie con minori in età scolare ed in obbligo scolastico (6-16 anni), i Comuni possono far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti d'inclusione attiva , risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli.

Alle famiglie in possesso dei requisiti richiesti per ottenere il Premio scuola, può essere erogato in aggiunta alla componente finanziaria REIS, a valere sulla quota di progetto, un premio monetario di euro 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione o analoga:

Scuola	Votazione conseguita
Primaria	Avanzato
Secondaria di I grado	Media 8
Secondaria di II grado	Media 8

In caso di componente progetto di valore inferiore a 150 euro, il Premio scuola sarà erogato nel limite della medesima componente.

8.1 Utilizzo della componente finanziaria

La componente finanziaria può essere utilizzata per il sostegno di specifiche spese familiari (affitto, utenze, spese per l'educazione e la socializzazione dei minori, etc.). La stessa non può essere utilizzata, senza il consenso del beneficiario, per compensare debiti nei confronti del Comune erogante.

I benefici economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, commi 6, 7 e 8 della L.R. n. 18/2016 e non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione.

L'accertamento dell'utilizzo dei benefici economici per il consumo patologico comporta l'immediata revoca del beneficio (ai sensi dell'articolo 9 comma 8 della L.R. 18/2016). Il Comune mette in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

8.2. Utilizzo della componente progettuale

Ciascun nucleo dispone oltre che della componente finanziaria anche di una componente progettuale.

Il valore della componente progettuale è pari al 30% del budget d'inclusione dalla definizione del progetto da parte del competente servizio sociale professionale o dalla Equipe multidisciplinare.

Il valore della componente progettuale può essere integrato da altre fonti di finanziamento a disposizione del Comune o da "economie" derivanti dalle progettualità in favore di altri nuclei familiari.

La componente destinata al Progetto è formata da ogni intervento, prestazione e opportunità di natura sociale ed educativa, socio assistenziale, di istruzione e formazione, di politica attiva del lavoro, definiti all'interno del Progetto di inclusione e può avere una durata anche inferiore o superiore ai 12 mesi rispetto all'erogazione della componente finanziaria.

Il progetto di inclusione dovrà comunque terminare entro il mese di settembre dell'anno successivo, salvo casi di partecipazione a percorsi formativi.

In caso di presenza di minori all'interno del nucleo, deve essere assicurato l'adempimento del dovere di istruzione-formazione.

Inoltre, per i nuclei con componenti di età tra i 18 e i 29 anni, che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, il progetto di inclusione dovrà preferibilmente prevedere l'impegno all'iscrizione e frequenza di percorsi di istruzione.

La quota progettuale può prevedere anche l'acquisto di dotazioni utili al perseguimento degli obiettivi progettuali, nonché il sostegno delle spese di trasporto necessarie alla partecipazione alle iniziative e ai percorsi di inclusione, compresi i costi necessari per l'attivazione dei Servizi a favore della collettività (es. assicurazione INAIL, assicurazione per RCT, visite mediche obbligatorie, formazione obbligatoria per la sicurezza, dispositivi di protezione individuale, materiale per lo svolgimento delle attività, spese di trasporto, ecc.).

In caso di tirocini di inclusione, percorsi di istruzione e formazione, il valore della quota progettuale può includere anche l'eventuale indennità di partecipazione.

La quota progettuale, inoltre, può essere rappresentata dalla fruizione o dalla partecipazione ad altre opportunità a valere sui programmi comunitari regionali e nazionali anche laddove attivate da altre istituzioni pubbliche e private (esempio, percorsi GOL, Lavoras ecc), ovvero dal Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Possono essere attivate, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'articolo 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina. In particolare:

- accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
- sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare;
- avvio all'auto-impiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia;
- sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;
- accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;
- sostegno a percorsi culturali e sociali;
- percorsi di educazione al bilancio familiare;
- sostegno a percorsi di educazione alla lettura;
- percorsi di educazione al consumo locale;
- altri percorsi che possano garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni singolo individuo;
- Dote educativa, percorsi di sostegno alla genitorialità e servizi utili alla collettività, come descritta ai successivi punti.

Dote Educativa

La Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare consiste in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il *digital divide* e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative.

Percorsi di sostegno alla genitorialità

Si prevede l'attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità in presenza di nuclei familiari in situazione di bisogno complesso in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita. In relazione alle evidenze scientifiche che portano a considerare i primi anni di vita una delle fasi più delicate dell'esistenza, in cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva risultano avere la maggiore efficacia nel favorire il futuro benessere.

Servizi a favore della collettività

Nell'ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel Comune di residenza e/o nell'Ambito Plus di appartenenza in presenza di specifici accordi.

Progetti a favore di persone con disabilità o non autosufficienza

In favore delle persone con disabilità o non autosufficienza, a titolo meramente esemplificativo, il progetto potrebbe prevedere servizi di sostegno alla persona (ad esempio assistenza domiciliare, pasti a domicilio, partecipazione a laboratori, attività culturali e sociali).

È possibile inoltre sostenere il costo della parte socio assistenziale dell'ospitalità presso una struttura residenziale.

Art. 9 – Progetto di inclusione – Soggetti e nuclei esonerati o esclusi

Sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un Progetto d'inclusione attiva le famiglie composte da soli anziani di età superiore a 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%. Nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 20/1997, sarà cura del Servizio sociale professionale valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva, anche in raccordo con i competenti Servizi sanitari.

Inoltre, il sussidio economico REIS può essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva, in considerazione di particolari situazioni valutate di volta in volta dal Servizio sociale professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica o nei casi di mera integrazione reddituale legati a perdita del lavoro o a situazioni di "lavoro povero", in armonia con quanto previsto dai commi 1 e 2, dell'articolo 15 della L.R. n. 18/2016.

In tali situazioni la progettazione potrà essere indirizzata all'attivazione di interventi di sostegno e sollievo, nonché accompagnamento ai compiti di cura e assistenza del nucleo.

In caso di componenti con certificazioni di invalidità civile superiore al 45%, la progettazione potrà prevedere la presentazione della domanda di iscrizione alle liste del collocamento mirato, di cui alla Legge n. 68/1999, presso il Centro per l'impiego di competenza territoriale.

Sono inoltre escluse dal vincolo della partecipazione ad un Progetto d'inclusione attiva i nuclei con un budget di inclusione inferiore a euro 960,00 annui.

Art. 10 – Sospensione e revoca del beneficio

Ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 18/2016, pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno 6 mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai Centri per l'impiego e dai Servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

Si procederà con la revoca del contributo a coloro che:

- a omettano di informare il Servizio sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione reddituale, patrimoniale e familiare che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti per l'accesso alla Misura, con particolare riguardo a nuove entrate di natura reddituale o pensionistiche che permettano di superare le soglie ISR e ISRE di ammissione computate su base annua;
- b omettano di comunicare l'ammissione all'Assegno di Inclusione (ADI);
- c non aderiscano o interrompano, senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con il Servizio sociale o l'équipe multidisciplinare.

Qualora un beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario di ADI o SFL, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire:

- la revoca del beneficio, in caso di ADI, fermo restando la possibilità di dare continuità alla componente progettuale, come indicato all'art. 1.6 delle Linee Guida;
- la eventuale ridefinizione della quota di progetto in caso di SFL.

Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il beneficiario abbia percepito entrambi i contributi (REIS e ADI), i sussidi REIS percepiti indebitamente dovranno essere immediatamente restituiti al Comune, secondo le modalità che verranno comunicate.

Nel caso in cui il REIS venga erogato ad un nucleo composto da più componenti e il richiedente decede, l'erogazione viene interrotta; sarà cura degli altri componenti presentare nuova Attestazione ISEE su cui definire il nuovo valore della misura, per i mesi residui, nei limiti massimi del budget assegnato in graduatoria.

Art. 11 Controlli

Il Comune effettuerà i controlli di legge a campione per verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese. Si precisa che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 12 Opposizioni

Avverso i provvedimenti adottati dal Comune è ammessa opposizione entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta comunicazione/pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dell'esito del procedimento.

Art. 13 Informativa In Materia Di Protezione Dei Dati Personali

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 /2016 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Art. 14 Responsabile Del Procedimento/Istruttoria

Il Responsabile del procedimento è l'Assistente Sociale Dott. Andrea Sanna.

Art. 15 Pubblicità Del Bando E Informazioni

La domanda di ammissione al REIS potrà essere presentata dalla data di pubblicazione del presente atto fino alle ore 13:00 del 30/04/2026 con una delle seguenti modalità:

Consegna a mano o per PEC presso l'Ufficio Protocollo della sede Comunale negli orari di apertura al pubblico.

Modalità online utilizzando la piattaforma dedicata nel sito dell'Ente.

L'istanza dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali e disponibile nel sito istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.sennori.ss.it

Art. 16 Altre Disposizioni – Norme Di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme statuite in materia dalla Regione Sardegna e alle norme nazionali e comunitarie. Eventuali integrazioni, chiarimenti e disposizioni successivamente comunicate dalla Regione Sardegna costituiranno parte integrante del presente Bando.

Sennori,

La Responsabile dell'Area Sociale
Dott.ssa Alessandra Finà